

PARERE 4 DICEMBRE 2015
592/2015/I/EEL

**PARERE, AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SULLO SCHEMA DI DECRETO
RECANTE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CONSUMI RILEVANTI AI FINI
DELL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGGE
91/2014**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 4 dicembre 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2014, 677/2014/I/eel (di seguito: deliberazione 677/2014/I/eel)
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2015, prot. Autorità n. 34795 del 19/11/2015, recante schema del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'articolo 29 del decreto legge 91/2014 (di seguito: nota del 4 novembre 2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 29, primo comma, del decreto legge 91/2014 prevede che *“il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione”*;

- l'articolo 29, secondo comma, del decreto legge 91/2014 prevede che *“Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 80 milioni di euro.”*
- con deliberazione 677/2014/I/eel, l'Autorità aveva rilasciato parere favorevole alla prima versione dello schema di decreto ministeriale di cui all'articolo 29 del decreto legge 91/2014;
- con la nota del 4 novembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso una seconda versione dello schema del medesimo decreto, predisposto in esito al supplemento di istruttoria reso necessario per individuare la pertinenza dei consumi ferroviari ai fini della corretta applicazione della norma di cui all'articolo 29 del decreto legge 91/2014;
- lo schema di decreto di cui al punto precedente prevede, come in parte già previsto anche nella precedente versione su cui l'Autorità ha già espresso parere favorevole, che l'Autorità ridefinisca le modalità e i tempi di trasmissione dei dati da parte di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A nonché della successiva erogazione della componente compensativa a favore di RFI;
- ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del decreto legge 91/2014, l'Autorità per la regolazione dei trasporti, di cui alla legge 214/2011, deve fornire un parere sullo schema di decreto e alla medesima istituzione compete la definizione delle modalità di controllo della veridicità dei dati da fornire alla Cassa conguglio per il settore elettrico.

RITENUTO:

- necessario formulare, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 91/14, il parere sullo schema di decreto trasmesso con nota del 4 novembre 2015;
- per quanto di competenza dell'Autorità, esprimere parere favorevole su tale schema di decreto, dal momento che esso non comporta variazioni di rilievo, per quanto di diretto interesse per la regolazione dell'Autorità, rispetto alla precedente versione su cui è stato già espresso parere favorevole con la deliberazione 677/2014/I/eel

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 91/14, parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 4 novembre 2015;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e al Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni